


Giemme New S.r.l.
In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la generalità
degli atti identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 103/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge



REGISTRAZIONE - ESENTA
In caso di diffusione si applica l'art.52 D. Lgs 103/03

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fanglo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2629/200

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 2033

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 18/11/2010
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2629-2007 proposto da:

C.S.

(C.F.

"omissis")

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato BARRELLA GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione
presente provvedimento
ommettere la generalità
degli atti identificativi,
a norma dell'art.
d.lgs. 103/03 in qua
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2010

- **ricorrente** -

2139

contro

R.F.

- **intimata** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA,

02099/11

depositato il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIANFRANCO
BARRELLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso.

ch

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. ricorre con unico mezzo avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 350 depositato il 23 novembre 2006 che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Ancona, assunto in sede di procedimento di ~~separazione personale~~ ^{divorzio} dal coniuge **R.F.**, di conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata in data 5.12.2000 e di rigetto della domanda di affidamento condiviso.

L'intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che denuncia violazione degli artt. 155, 155 bis e 155 ter c.c. nel testo introdotto dalla legge n. 54/2006 e dell'art. 4 n. 54/2006, è inammissibile. (16)

Ai sensi dell'art. 708 ^{comma 4} c.p.c. ~~modificato~~ dalla legge n. 54 del 2006 con effetto dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 16 marzo 2006, i provvedimenti presidenziali assunti ai sensi del terzo comma, tra cui è annoverabile quello di specie, sono reclamabili con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. L'exkursus storico della normativa in materia, diffusamente esplicitato nell'arresto di questa Corte n. 14060 del 2010, rende conto della ratio della vigente regola che, sottratta la revoca o la modifica

dell'ordinanza al giudice istruttore, ha escluso in radice la possibilità di impugnare in questa sede il provvedimento in esame, insuscettibile per sua natura di acquistare carattere di definitività in senso sostanziale, attesa la sua natura provvisoria.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali in assenza d'attività difensiva dell'intimata.

PQM

La Corte:

Dichiara il ricorso inammissibile. A norma dell'art. 52 del d.lgs n. 196/2003 in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 18.11.2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera) (Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Maria Rosaria Cultrera

Gabriella Luccioli

